REGOLAMENTO (CEE) N. 54/72 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1972

relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 7 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Spagna prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di determinati agrumi originari della Spagna ; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 2047/70 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2047/70 ha previsto che all'importazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, eventualmente reso comparabile alla categoria di qualità I, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, settimo comma, primo trattino, del regolamento n. 23, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2) ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70 ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi importati nella Comunità e originari della Spagna induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2047/70 sono soddisfatte ; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che il Comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 12 gennaio 1972, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi, allo stato fresco (voce ex 08.02 B della tariffa doganale comune), importati nella Comunità e originari della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.